

SICPI : Commenti a Regolamento Formazione e rispettive  
Disposizioni Attuative

**PREMESSA**

Il SICPI ha esaminato con attenzione la Comunicazione del Consiglio dell'Ordine (Consiglio) relativa al "Regolamento sulla Formazione Professionale Continua" (Regolamento) ed alle rispettive Disposizioni Attuative (Linee Guida) datata 12 giugno. In passato il SICPI aveva confrontato il Regolamento con quelli di altre Professioni fornendo osservazioni e suggerimenti che anche nella nuova Comunicazione vengono sostanzialmente disattesi.

Il SICPI, in particolare, osserva che il Regolamento è altamente penalizzante rispetto ad altri Regolamenti e qui, per evitare la semplicistica critica di cercare vie semplici mediante la combinazione di più Regolamenti, prende a riferimento il solo "Regolamento per la Formazione Continua degli Avvocati" (Regolamento Avvocati) di cui si allega copia per facilità di consultazione.

**COMMENTI ALLA COMUNICAZIONE**

Nella Comunicazione l'Ordine afferma che "Il Regolamento non prevede, diversamente da altri Ordini Professionali, un limite ai crediti che possono essere ottenuti attraverso la FAD, ..."

Nella Comunicazione, però, l'Ordine dimentica di informare che nel Regolamento Avvocati non è previsto che la FAD (Formazione A Distanza) richieda un:

**- controllo tramite quiz dell'effettiva fruizione dell'evento.**

Nella Comunicazione l'Ordine afferma che "La variazione del testo degli articoli del Regolamento non è facoltà del Consiglio dell'Ordine bensì deve ricevere **parere favorevole dal Ministro responsabile del Ministero** a cui fa capo l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ...".

I termini "**parere favorevole dal Ministro responsabile**" non comprendono i termini "**il Consiglio ha deliberato di proporre al Ministero ...**" come riportato poco oltre nella Comunicazione, per

cui appare evidente che è **facoltà del Consiglio deliberare proposte al Ministro responsabile.**

Nella Comunicazione, in ogni caso, il SICPI non trova un elenco di proposte in linea con quanto richiesto da parte di iscritti all'Ordine in Assemblea o anche in interrogazioni e quesiti, in quanto non ne è fornita documentazione alcuna.

Nella Comunicazione è scritto che "il Consiglio considera che l'attività lavorativa professionale (i.e. l'autoaggiornamento) di per sé, non possa costituire attività di formazione professionale".

Il Regolamento Avvocati, invece, (Art. 3, Comma 3) prevede che "L'attività di aggiornamento può essere anche svolta mediante autoaggiornamento, che consiste in attività seminariali di studio autogestite dai partecipanti ovvero volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi."

Inoltre, per ciò che riguarda i Crediti Formativi il Regolamento Avvocati (Art. 20, Comma f) prevede che "per l'attività di studio e aggiornamento individuale (autoaggiornamento), preventivamente autorizzata, un massimo di n. 10 CF (Crediti Formativi) all'anno (i.e. 50% dei CF annuali);".

Infine, nella Comunicazione è scritto, per ciò che riguarda l'Art. 7 Comma 1 del Regolamento, "il Consiglio ha deliberato di proporre al Ministero una modifica ai sensi di poter permettere **l'esenzione a coloro che avendo compiuto 65 anni di età abbiano anche almeno 35 anni di iscrizione all'Ordine.**".

Il Regolamento Avvocati, invece, (Art. 15, Comma 1) prevede "**Sono esentati dall'obbligo di formazione continua ... gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età;**".

Al SICPI sembra evidente la disparità di trattamento in essere nel Regolamento attuale e nella proposta deliberata e non riesce a

coglierne le motivazioni se non nel fatto che il Consiglio presuma che i Mandatari siano molto più longevi degli Avvocati.

#### **ULTERIORI PROPOSTE DEL SICPI**

Il SICPI propone anche che l'Art. 1 Comma 2 venga modificato dalla forma attuale:

2. Con l'espressione "formazione professionale continua" si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali teoriche e pratiche, mediante la partecipazione ad eventi ed iniziative nell'ambito della Proprietà Industriale e dell'attività professionale ad essa attinente.

Alla seguente forma:

2. Con l'espressione "formazione professionale continua" si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali teoriche e pratiche.

In effetti il SICPI osserva che le limitazioni previste nell'attuale Comma 2 non sono presenti in alcun Regolamento ed in particolare non sono previste nella Legge e nel Regolamento Avvocati.

Il SICPI propone anche un'equiparazione fra crediti formativi per seminari organizzati dall'Ordine e quelli per seminari organizzati da Studi che ne hanno la potenzialità e ne facciano richiesta (Semplificazione Art. 3, Comma 2 Regolamento).

In tale contesto il SICPI propone una modifica sostanziale dei limiti massimi previsti nelle Linee Guida per ciò che riguarda "commissioni studio e/o ..." e "attività di formazione nella propria organizzazione professionale" che viene chiesto vengano portati almeno ad un massimo del 50 % del totale dei crediti nel biennio.

- Estensione di crediti formativi anche a seminari forniti per via telematica sulla base di documentazione di partecipazione fornita dall'ente organizzatore dei seminari forniti per via telematica.

**CONSIDERAZIONI FINALI**

In ogni caso il SICPI si rende disponibile a discutere la materia con il Consiglio dell'Ordine allo scopo di individuare, se possibile, una strategia comune per migliorare il presente Regolamento.